

**Regolamento di funzionamento interno
della Commissione Consultiva
per l'autorizzazione della Formazione Continua
del Consiglio regionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali della Lombardia
Triennio 2020/22**

Approvato con delibera n. 131 del 8 luglio 2020

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
TRIENNIO 2020 - 2022**

Approvato con delibera n. 131 del 8 luglio 2020

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia

CONSIDERATO

che il Regolamento per la Formazione Continua dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in data 14 dicembre 2019 e in vigore dal 1 gennaio 2020, ex DPR 137/12 (di seguito Regolamento Nazionale), prevede all'art. 8, comma 3 che il Consiglio Regionale dell'Ordine istituisca una Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua tenuta ad operare nel rispetto del regolamento stesso;

che il medesimo Regolamento all'art 16, comma 1, stabilisce che i Consigli Regionali predispongano e deliberino un Regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione regionale;

STABILITO

che le norme contenute nel Regolamento Nazionale in vigore dal 1 gennaio 2020 ed i contenuti delle Linee di Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l'applicazione dello stesso Regolamento approvate dal Consiglio Nazionale costituiscono il riferimento per l'azione della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione regionale e sono qui integralmente richiamate;

che il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia (di seguito denominato il Consiglio), su delega del Consiglio Nazionale, attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua, i crediti per le attività formative che si svolgono nel territorio di propria competenza;

che il Consiglio, di concerto con i Consigli regionali del Coordinamento di Area Nord Italia, propone la nomina di un rappresentante dei CROAS ed un suo sostituto, nella Commissione Consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della Formazione Continua presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali;

PRESO ATTO

delle attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine stabilite all'art 16 del Regolamento Nazionale di seguito riportate:

1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Regolamento, predispongono, deliberano ed inviano al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento Nazionale sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, un Regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione Consultiva di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente Regolamento.
2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio Nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.
6. I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.
7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

ha redatto il presente Regolamento in attuazione dell'art 16 del Regolamento per la Formazione Continua dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in data 14 dicembre 2019 e in vigore dal 1 gennaio 2020, ex DPR 137/12.

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua istituita presso il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia (di seguito Commissione Consultiva Regionale), ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Nazionale per la Formazione Continua.
2. Con l'espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento e approfondimento nonché di aggiornamento delle conoscenze, finalizzata all'adeguato mantenimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali, attinente alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

Art. 2 Composizione e insediamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua

1. Il Consiglio determina il numero dei membri della Commissione da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti scelti tra i Consiglieri dell'Ordine. Il Consiglio, oltre a questi componenti, può designare, con provvedimento motivato, membri esterni. La nomina dei componenti della Commissione viene deliberata dal Consiglio.
2. La durata del mandato della Commissione coincide con quella del Consiglio.
3. La Commissione si insedia con riunione convocata dal Presidente del CROAS e si riunisce almeno una volta al mese. Nella prima riunione viene:
 - nominato il Referente della Commissione, che fissa le convocazioni per le sedute successive;

- predisposto un primo programma dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Partecipa stabilmente alle riunioni della Commissione un componente della segreteria, per gli aspetti amministrativi connessi all'istruttoria dei procedimenti.

4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto d'interesse qualora il membro della Commissione sia coinvolto direttamente nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il professionista che ha presentato le istanze da esaminare.
5. La Commissione opera nel rispetto dei Regolamenti vigenti.
6. Ai componenti della Commissione si applica quanto previsto dalla Linee guida emanate dall'ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deliberato dal CROAS della Lombardia.
7. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso spese, come stabilito nel Regolamento indennità e compensi deliberato dal Consiglio.

Art.3

Attribuzioni della Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua

1. La Commissione dà parere motivato al Consiglio per:
 - l'attribuzione o il diniego di crediti alle attività formative che si svolgono nel territorio di competenza attribuendo un numero di crediti corrispondenti al numero di ore di formazione erogate, salvo quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione di crediti del regolamento nazionale;
 - l'attribuzione o il diniego di crediti alle attività formative ex post presentate dagli iscritti all'albo regionale;
 - l'attribuzione o il diniego di crediti alle richieste di esonero presentate dagli iscritti all'albo regionale;
 - la sottoscrizione o il diniego della richiesta di convenzione da parte dei soggetti formatori;
 - l'approvazione o il diniego delle richieste di concessione di patrocinio, richieste di collaborazione o di partenariato pervenute da soggetti formatori, enti, organismi, comitati.
2. Per le richieste non previste nel Regolamento Nazionale, la Commissione coinvolge il Consiglio Nazionale al fine di assicurare uniformità alle modalità applicative sull'intero territorio nazionale.
3. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione viene sottoposto alla decisione del Consiglio. La Commissione mantiene funzioni istruttorie e consultive. In casi eccezionali e urgenti, il Presidente del CROAS può adottare una determina o assumere decisioni su materie inerenti alla formazione continua.
4. La Commissione può formulare proposte ed evidenziare al Consiglio settori nell'ambito dei quali promuovere iniziative formative .

Art. 4

Procedimento e criteri di attribuzione dei crediti agli eventi formativi

1. La Commissione effettua la valutazione delle attività formative relativamente all'attinenza alle competenze tecnico-professionali degli Assistenti Sociali e alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dai professionisti secondo la normativa vigente e attribuisce i crediti formativi e/o deontologici.

2. La Commissione effettua la valutazione delle richieste di accreditamento che dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine Regionale dall'ente organizzatore, convenzionato con il CROAS della Lombardia o autorizzato dal CNOAS, almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento formativo, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica predisposta dal CNOAS.
3. Il criterio generale per l'attribuzione dei crediti per le attività formative di cui all'art. 12 comma 2 del "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali" prevede che 1 credito corrisponda ad 1 ora di attività formativa, escludendo l'eventuale pausa negli eventi che impegnano l'intera giornata, le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le eventuali verifiche dell'apprendimento.
4. Per l'attribuzione di crediti alle attività formative di cui all'art. 12 del "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali" si faccia riferimento alla Tabella presente nelle Linee di Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione allegate al Regolamento Nazionale.
5. Qualora un evento formativo si realizzi su più giornate, la Commissione valuta i crediti da assegnare all'evento nel suo complesso. Il numero di crediti massimo previsto dal Regolamento per ogni evento formativo è pari a 45 crediti.
6. Qualora un evento formativo abbia una durata pluriennale, l'attribuzione di crediti riguarda l'evento nel suo complesso. L'eventuale richiesta di riconoscimento ex post da parte dell'iscritto deve avvenire non anno per anno, ma al termine dell'evento.
7. Qualora un evento formativo si svolga a cavallo tra due trienni formativi, l'attribuzione di crediti riguarderà il triennio di competenza della data di fine evento.
8. Il parere motivato espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione di tutti gli elementi contenuti nella singola istanza presentata dal soggetto organizzatore sul form online:
 - presenza di convenzione, autorizzazione, collaborazione o protocollo esistente tra il soggetto formatore e l'Ordine degli Assistenti Sociali;
 - tipologia di corso indicata nella richiesta e di quella riportata nel programma;
 - corrispondenza tra date dell'evento, durata, luogo riportati nella richiesta e quelli riportati nel programma;
 - quantificazione del numero di ore effettive dell'attività formativa;
 - quantificazione del numero di ore effettive dell'attività formativa di natura deontologica;
 - area formativa, dei contenuti trattati nell'attività formativa;
 - attinenza alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso;
 - eventuali contenuti deontologici presenti nella richiesta, nell'abstract e relativa corrispondenza all'interno del programma;
 - presenza del modulo sottoscritto dall'ente formatore;
 - pagamento e corrispondenza degli estremi per i diritti di segreteria, per gli eventi che prevedono un pagamento a carico dei partecipanti;
 - autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità;
 - lettera di incarico e di accettazione del formatore, curricula aggiornati agli ultimi 3 mesi e firmati dai relatori/docenti.
9. Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni.
10. La Commissione valuta l'evidenza di contenuti deontologici e propone l'attribuzione di crediti deontologici.

11. La Commissione si pronuncia rispetto alla domanda di accreditamento presentata, con decisione motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine è sospeso in caso di richieste di documentazione integrativa, fino al ricevimento della documentazione stessa.
12. Le modifiche organizzative riguardanti le attività formative accreditate devono essere comunicate tempestivamente e possono determinare variazioni nell'attribuzione di crediti, a seguito di valutazione della Commissione, anche successivamente alla realizzazione dell'evento.

Art. 5

Procedimento e criteri di attribuzione dei crediti alle attività formative ex post

1. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del regolamento nazionale per la Formazione Continua, sulla base di apposita domanda dell'Assistente Sociale interessato, corredata da adeguata documentazione.
2. Il parere motivato espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione e analisi di tutti gli elementi contenuti nella singola istanza presentata:
 - presenza di documentazione allegata che consenta la valutazione della richiesta;
 - presenza dell'attività formativa svolta tra quelle contemplate dal Regolamento;
 - attinenza alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dal professionista;
 - presenza sull'attestato del nominativo del richiedente;
 - presenza di convenzione, autorizzazione, collaborazione o protocollo tra il soggetto formatore e l'Ordine degli Assistenti Sociali;
 - assenza della medesima attività formativa tra le attività formative accreditate ex ante, nonché assenza dal curriculum formativo dell'iscritto;
 - assenza di precedenti richieste di riconoscimento ex post per la medesima attività formativa;
 - corrispondenza della tipologia di attività formativa indicata nella richiesta e quella riportata nell'attestato;
 - corrispondenza tra date dell'evento, durata, luogo riportati nella richiesta e quelli riportati nell'attestato;
 - quantificazione del numero di ore effettive dell'attività formativa;
 - quantificazione del numero di ore effettive dell'attività formativa di natura deontologica;
 - frequenza ad almeno l'80% della durata totale dell'evento formativo;
 - verifica del raggiungimento dei limiti stabiliti dal Regolamento per l'attività formativa in oggetto.
3. Qualora un evento formativo abbia una durata pluriennale, l'attribuzione dei crediti si intende riconosciuta al termine dell'attività formativa, previa verifica della presenza ad almeno l'80% del monte ore complessivo. La richiesta di riconoscimento ex post presentata dall'iscritto prima del termine dell'evento non potrà essere accolta e valutata dalla Commissione.
4. Qualora un evento formativo si svolga a cavallo tra due trienni formativi, l'attribuzione dei crediti si intende riconosciuta al termine dell'attività formativa, previa verifica della presenza ad almeno l'80% del monte ore complessivo. In tali casi l'attribuzione di crediti riguarderà il triennio di competenza della data di fine evento.
5. La Commissione si pronuncia rispetto alla domanda di attribuzione crediti ex post presentata, con decisione motivata, entro 60 di ricevimento della domanda. Il termine è sospeso in caso di richieste di documentazione integrativa, fino al ricevimento della documentazione stessa.

Art. 6

Procedimento e criteri per le richieste di esonero

1. Su domanda dell'interessato, presentata esclusivamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica dell'Area Riservata dell'iscritto, la Commissione formula parere al Consiglio regionale in merito all'esonero dell'iscritto, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi stabiliti dal regolamento nazionale e qui richiamati:
 - a) maternità o congedo parentale;
 - b) grave malattia o infortunio;
 - c) disoccupazione, inoccupazione, svolgimento di altra professione;
 - d) trasferimento all'estero;
 - e) pensionamento;
 - f) incarichi pubblici elettivi;
 - g) assistenza a parenti o affini affetti da grave malattia;
 - h) zone colpite da catastrofi naturali;
 - i) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. I criteri sono stabiliti dalle Linee di Indirizzo, e, come stabilito dall'art. 14 del Regolamento nazionale, l'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dell'attività professionale.
3. Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua.
4. Il parere motivato espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione e analisi di tutti gli elementi contenuti nella singola istanza presentata rispetto alla coerenza:
 - della motivazione indicata con la richiesta presentata;
 - tra la data di richiesta, la data di inizio e quella di fine dell'evento;
 - della documentazione presentata o presenza di autocertificazione;
 - i contenuti, il programma e il numero e tipologia di crediti richiesti
5. La Commissione si pronuncia rispetto alla domanda di esonero presentata, con decisione motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine è sospeso in caso di richieste di documentazione integrativa, fino al ricevimento della documentazione stessa.
6. Ulteriori casi di documentato impedimento derivanti da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dal Commissione e proposte alla deliberazione del Consiglio coerentemente a quanto previsto dalle Linee di Indirizzo.

Art. 7

Procedimento e criteri di sottoscrizione delle convenzioni

1. Il CROAS della Lombardia, fermo restando la promozione dei procedimenti di autorizzazione delle agenzie e di accreditamento dei formatori presso il CNOAS, favorisce e stipula convenzioni con lo scopo di regolare i rapporti con i soggetti formatori con sedi nel territorio regionale che abbiano una significativa e documentata esperienza nel settore della formazione dedicata al Servizio Sociale professionale e ai professionisti Assistenti Sociali.
2. Possono essere sottoscritte convenzioni con soggetti formatori che abbiano la sede principale in un Comune della regione Lombardia; possono essere enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, persone fisiche e altre persone giuridiche.

3. Ai fini della stipula della convenzione, previo requisito necessario della sede in Lombardia, i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro delle agenzie formative tenuto presso il CNOAS;
 - b) pregresse attività formative comprovanti competenza ed esperienza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa;
 - c) docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
 - d) presenza di Assistenti Sociali di comprovata esperienza professionale;
 - e) pubblicazioni, bibliografia di supporto;
 - f) requisiti organizzativi (ad esempio presenza di apposito ufficio formazione o di referente della formazione);
 - g) presenza nello statuto di finalità di formazione specifica nell'ambito socioassistenziale, socioeducativo o sociosanitario.
4. Gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti e i docenti non devono avere subito condanne penali definitive e/o sanzioni disciplinari definitive negli ultimi 5 anni.
5. Il parere motivato espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione e analisi di tutti gli elementi contenuti nella singola istanza presentata:
 - coerenza tra la documentazione inviata e quanto dichiarato nell'istanza;
 - ubicazione della sede legale e possesso dei requisiti indicati;
 - documentazione integrativa, qualora gli elementi forniti non siano sufficienti ad una valutazione dell'istanza.
6. La Commissione si pronuncia rispetto alla domanda di convenzionamento presentata, con decisione motivata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine è sospeso in caso di richieste di documentazione integrativa, fino al ricevimento della documentazione stessa.
7. Il Consiglio delibera la sottoscrizione della convenzione nella prima seduta utile successiva alla seduta di Commissione e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.
8. Il CROAS della Lombardia, per tramite della Commissione formazione, si riserva la facoltà di verificare, nell'arco del triennio formativo, la congruenza delle istanze di accreditamento con le relative attività formative realizzate.

Art. 8

Procedimento e criteri di concessione dei patrocini

1. L'Ordine ha facoltà di concedere il patrocinio, su istanza presentata almeno 45 giorni prima dell'evento, a tutte le attività d'interesse per la professione, concordando con l'ente organizzatore l'apposizione del proprio logo sul materiale promozionale e sugli atti eventualmente prodotti.
2. La Commissione riceve la richiesta di patrocinio pervenuta dai soggetti formatori, enti, organismi o comitati ed effettua l'istruttoria ai fini della concessione o meno del patrocinio.
3. Il Regolamento regionale per la concessione dei patrocini, adesione o partenariato, a cui si rimanda, stabilisce che il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative proposte da terzi che si svolgono nel territorio regionale o sovra regionale, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della professione di Assistente Sociale, nonché per la validità sociale, culturale, scientifica e metodologica dei temi proposti, attinenti alle tematiche di Servizio Sociale.

4. Il parere motivato espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione e analisi di tutti gli elementi contenuti nella singola istanza presentata:
 - presenza di convenzione con il soggetto richiedente o con altri enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento;
 - contestuale richiesta di accreditamento dell'evento formativo;
 - coerenza tra la richiesta di patrocinio con quanto contenuto nella documentazione;
 - tipologia di evento e di contenuti specifici per la professione di Assistente Sociale;
 - presenza di Assistenti Sociali tra i relatori dell'attività formativa;
 - presenza dei professionisti Assistenti Sociali tra i destinatari dell'attività formativa;
 - eventuale costo di iscrizione per i partecipanti;
 - presenza di altri patrocini richiesti o concessi;
 - coerenza tra i contenuti degli interventi e la finalità dell'evento;
 - natura della richiesta di patrocinio gratuito o oneroso.
5. La concessione del patrocinio non sostituisce in alcun modo la richiesta di accreditamento dell'evento formativo, pertanto la concessione non prevede l'attribuzione di crediti formativi o deontologici.

Art. 9

Verifica adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti

1. È di esclusiva competenza dei Consigli regionali il controllo relativo all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Il controllo deve essere espletato a campione sulla partecipazione agli eventi formativi e le relative constatazioni devono risultare nel rapporto di monitoraggio annuale che viene inviato al Consiglio Nazionale.
2. Sono oggetto di controlli a campione, da parte della Commissione, le richieste presenti nella piattaforma informatica caricate dai singoli iscritti, eventualmente incrociate con i dati forniti dai soggetti formatori al momento della richiesta di accreditamento o al momento della conclusione dell'evento attraverso la compilazione o l'invio del registro firme dei partecipanti.

Art. 10

Utilizzo della piattaforma informatica

1. Per le attività di accreditamento eventi, attività formative ex post e richieste di esonero la Commissione utilizza esclusivamente la piattaforma informatica del CNOAS e i moduli cartacei adottati a uso interno.
2. Ogni consigliere componente della Commissione dispone di credenziali personali di accesso alla piattaforma; le pagine che compongono la sezione Formazione Continua sono le seguenti:
 - Richieste di esonero dalla Formazione Continua
 - Richieste di accreditamento ex post
 - Richieste di accreditamento eventi
 - Risultati finali della Formazione Continua (dati complessivi di ogni triennio)
 - Tutti i dati di tutti i corsi, compresi i partecipanti
3. Per ogni richiesta trattata sulla piattaforma informatica sarà cura della Commissione inserire l'esito, il numero e il tipo di crediti attribuiti, la data della Commissione e la data del Consiglio regionale in cui verrà deliberata l'approvazione o il diniego motivato.
4. La Commissione Formazione predispone semestralmente a cura del Referente, un prospetto riassuntivo relativo ai dati e ai numeri, raccolti dalla piattaforma informatica, relativo ai principali contenuti emersi dalle attività di istruttoria, o su particolari tematiche specifiche del Servizio Sociale.

Art. 11

Preistruttoria per le richieste di accreditamento eventi, attività formative ex post e richieste di esonero

1. Nella preistruttoria viene verificata la presenza e la completezza della documentazione e degli elementi presenti nella domanda e necessari per la formulazione del parere da parte della Commissione.
2. A seguito della verifica con esito positivo della sperimentazione tenutasi nel periodo ottobre 2019-maggio 2020, il consiglio ha deliberato di prevedere la possibilità di effettuare l'attività di preistruttoria a distanza da parte dei singoli componenti della Commissione.
3. L'attività a distanza deve essere pianificata a cura del referente della Commissione e rendicontata mensilmente al consiglio.
4. L'attività svolta a distanza dovrà essere rendicontata dal singolo componente della commissione, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica e appositi moduli cartacei, integrati da un prospetto riepilogativo. Tali documenti verranno acquisiti nella prima seduta utile della Commissione Formazione Continua che conclude l'iter istruttorio e formalizza il parere per il Consiglio.
5. Per l'attività a distanza è riconosciuta un'indennità secondo quanto stabilito dal regolamento per le indennità e compensi del CROAS Lombardia in vigore.

Art. 12

Organizzazione dei lavori della Commissione

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sede dell'Ordine previa convocazione scritta a firma del referente della Commissione, inviata per posta elettronica certificata.
2. Ad ogni seduta viene redatto un verbale, che verrà trasmesso alla segreteria dell'Ordine per la successiva presa visione da parte del Consiglio nella prima seduta utile
Il verbale contiene i seguenti elementi:
 - i partecipanti presenti;
 - le preistruttorie dei singoli Consiglieri e il prospetto riepilogativo;
 - il numero di istanze trattate e il numero di istanze in attesa;
 - i controlli a campione;
 - le richieste di convenzione;
 - le richieste di patrocinio;
 - le richieste di rivalutazione o le comunicazioni di variazione delle attività formative;
 - i quesiti affrontati;
 - gli eventi a pagamento.
3. La Commissione presenta alla prima seduta utile di Consiglio le proposte in merito alle decisioni di decisioni di accoglimento o diniego relative alle istanze trattate.

Art. 13

Diritti di segreteria

1. Ogni soggetto formatore che realizza un evento formativo a pagamento per i partecipanti (corso, convegno, master, seminario, etc.) e ne chiede l'accreditamento per gli Assistenti Sociali, è tenuto al pagamento di una quota di diritti di segreteria il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio.

2. La Commissione verifica in fase di preistruttoria delle istanze di accreditamento l'avvenuto pagamento nei casi previsti ed eventuali incongruenze e si raccorda con la Commissione tecnico patrimoniale per gli opportuni controlli.

Art. 14

Variazione delle attività formative e rivalutazione dell'attribuzione dei crediti

1. La Commissione acquisisce le comunicazioni dei soggetti formatori inerenti all'effettiva realizzazione dell'evento o comunque modifiche significative intervenute all'attività formativa, quali variazioni su data, luogo, durata dell'evento, numero di partecipanti, assenza di relatori, etc.
2. La Commissione può disporre:
 - la modifica dei crediti attribuiti all'evento, qualora la modifica segnalata sia rilevante e significativa;
 - la cancellazione dell'evento, qualora non si sia svolto o sia stato annullato;
 - la rivalutazione di attività formative nell'esito o nell'attribuzione di crediti, ancorché adeguatamente motivate o supportate da idonea documentazione.
3. La Commissione rileva la mancata segnalazione da parte del soggetto formatore di variazioni significative nell'organizzazione degli eventi e ne dà comunicazione al Consiglio in quanto le ripetute mancate segnalazioni costituiscono motivo di revoca della convenzione.

Art. 15

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali" vigente approvato dal CNOAS.
2. Qualora gli enti o le autorità a qualunque titolo competenti emettano atti d'indirizzo, linee guida o norme aggiuntive, il Consiglio regionale, tramite la Commissione, armonizza il contenuto del proprio Regolamento con la normativa.